



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– I Sezione lavoro –

Il Presidente

- visto l'art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- visto il decreto del Presidente ff. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020, con il quale è stata impartita la disposizione che sino al 15 aprile 2020 le cause urgenti, indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano di regola trattate secondo la modalità scritta, disciplinata dal comma 7, lett. h), del medesimo art. 83 (*“svolgimento...mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*), mentre quelle alle quali tali modalità non possono applicarsi e neppure sia possibile la trattazione da remoto, siano trattate seguendo le prescrizioni minime di sicurezza elencate nello stesso decreto presidenziale;

- considerato che la trattazione scritta dell'udienza richiede la piena osservanza dei principi di leale collaborazione fra le parti e di queste ultime con il giudice, di esercizio del diritto di difesa e di rispetto del contraddittorio;

- considerato, altresì, che la trattazione scritta comporta un inevitabile aggravio per le attività di cancelleria, che vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario, per cui è opportuno contenere quanto più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente, salvaguardando comunque il contraddittorio fra le parti;

- ritenuto opportuno dare ai Giudici della sezione indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria urgente sino al 15 aprile 2020 e adottare un modello uniforme di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta;

- ritenuto opportuno inoltre, in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella sezione aventi ad oggetto, tra l'altro, i rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., fornire ai Giudici ulteriori e specifiche indicazioni;

dispone

la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avrà luogo osservando le seguenti modalità:

1. per ciascuna causa il giudice adotta un decreto con il quale, premessa, se necessaria, la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 18/2020:
 - stabilisce che l'udienza già fissata si svolgerà nelle forme della trattazione scritta e invita le parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e verso il giudice;
 - assegna alle parti termini sfalsati, congruamente modulati rispetto alla data d'udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza;
 - invita le parti, solo se indispensabile all'assunzione del provvedimento richiesto, a depositare telematicamente, in allegato alla nota, gli atti e i documenti acquisiti in forma cartacea al fascicolo processuale; per garantire il contraddittorio e nel rispetto della leale collaborazione fra le parti, il giudice invita queste ultime a scambiare fra loro gli atti e i documenti che intendono depositare;
2. ciascuna parte deposita la propria nota; in alternativa le parti possono accordarsi per il deposito di una nota congiunta;
3. senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, il giudice provvede con ordinanza sulle istanze e difese delle parti nelle cause in fase introduttiva o istruttoria;
4. per le cause nelle quali è stata fissata udienza di discussione il giudice emette il provvedimento nei termini stabiliti dalle norme (art. 429, primo comma, c.p.c. e art. 1, comma 57, L. n. 92/2012), decorrenti dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note come indicato al punto 1;
5. per i procedimenti cautelari in corso di causa il giudice procede come indicato ai punti 1, 2 e 3;
6. per i procedimenti cautelari *ante causam*, il giudice emette decreto con il quale, dichiarata l'urgenza e disposta la trattazione scritta, assegna:
 - alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto e ulteriore termine per il deposito telematico del decreto notificato;

- alla parte resistente termine per costituirsi e articolare le proprie difese;
- alle parti termine, decorrente dalla data fissata per la costituzione del resistente, per il deposito telematico di sintetiche note, contenenti eventuali contestazioni dei fatti dedotti dalla controparte e produzione di documenti in prova contraria, nonché ulteriore termine per eventuali repliche;

dal giorno successivo alla scadenza di quest'ultimo termine, il giudice trattiene la causa in riserva ed emette il provvedimento nei termini di legge;

7. in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella sezione, i Giudici osserveranno le seguenti ulteriori indicazioni:

(a) Nelle cause per le quali sia stata disposta la trattazione scritta, alla prima udienza virtuale "compariranno" i soli difensori, fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria laddove ve ne siano concretamente le condizioni ovvero qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero;

(b) Per le cause per le quali sia già fissata l'udienza ex art. 420 c.p.c., i documenti di cui sarà consentita la produzione saranno solo quelli di formazione successiva al deposito degli atti introduttivi o che si siano resi necessari in relazione alle difese svolte da controparte;

(c) Per le cause per le quali sia già fissata l'udienza ex art. 420 c.p.c., con il provvedimento reso a scioglimento delle riserva il giudice autorizzerà le modifiche consentite dall'art. 420, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.; solleverà d'ufficio le questioni (ad es. incompetenza per territorio) che devono essere rilevate entro la prima udienza di discussione.

(d) Per le cause per le quali è già fissata l'udienza di discussione ex art. 429, comma 2, c.p.c., l'avvenuta concessione di termine per note non è succedanea al deposito di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", essendo queste ultime l'adempimento attraverso il quale si realizza la trattazione scritta,

Roma, 26 marzo 2020

Il Presidente
Antonio Maria Luna